ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANTONIO ZANELLI"
Sezione Tecnica Agraria
(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie
Sezione Professionale Servizi per l'agricoltura
Sezione Liceo Scientifico
(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale)
Via F.lli Rosselli 41/1 - 42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515
E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it
URL http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356

Circolare n.256

Reggio Emilia 18.05.2020

Agli studenti
Alle loro famiglie

OGGETTO: ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

Si informa che in data 16.05.2010 è stata pubblicata L' O.M. n.11.
Di seguito vengono riportati i passaggi di principale interesse:

1. I docenti della classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite ad inizio anno e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti.
2. Il Collegio integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito.
3. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'art.4 e all'art.14 del D.P.R.122/2009.
4. Nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione sono riportate le eventuali valutazioni insufficienti relative ad una o più discipline.
5. Per l'attribuzione del credito restano valide le disposizioni precedenti; nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo e quarto anno , è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale del prossimo anno, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal Collegio docenti
6. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni insufficienti, il consiglio predispone il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati:
    - Gli obiettivi di apprendimento da conseguire o consolidare per ciascuna disciplina
    - Le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento
7. Nei casi in cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e verbalizzate nel primo periodo didattico, il consiglio PUO' NON AMMETTERLO ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON MOTIVAZIONE ESPRESSA ALL'UNANIMITA'.
8. Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinari di esclusione dagli scrutini.

9. Per gli alunni con disabilità., la valutazione è effettuata sulla base PEI adattato in base alle necessità dettate dall'emergenza sanitaria
10. Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti predispongono:
    - Un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento
    - Il piano è allegato al documento di valutazione
11. I docenti della classe individuano le attività non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti
12. Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti nonché al piano di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; esse integrano il primo periodo didattico e proseguono, se necessario, per l'intera durata dell'anno scolastico.
13. Nel caso di trasferimenti tra scuole, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso alla Scuola di iscrizione.
14. Gli esami di idoneità e gli esami integrativi sono svolti in presenza a decorrere dal 10 luglio2020 ed entro il 1°settembre o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria.
15. Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il Consiglio tiene conto degli apprendimenti e delle competenze trasversali acquisite, ancorchè non certificate dalla scuola di provenienza, individuando strumenti per procedere alla loro formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.

LA DIRIGENTE
Mariagrazia Braglia
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993]